



COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

ALLEGATO
alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 47 del 12.06.2015

REGOLAMENTO

DEI CONTROLLI INTERNI

N.B. LE INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO E SOTTOLINEATE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012.

Articolo 2

Sistema dei controlli interni

1. Data la dimensione demografica del comune di Carbonia di 28.882 abitanti¹, il sistema dei controlli interni si compone di:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) controllo degli equilibri finanziari;

d) controllo strategico;

e) controllo sulla qualità dei servizi;

f) controllo sulle società partecipate.

2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

2. Il sistema dei controlli interni è disciplinato tenendo conto di quanto previsto nei seguenti atti di organizzazione interna adottati dall'Ente:

- a) ciclo di gestione della performance di cui al vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- b) sistema di valutazione della performance del personale dipendente;
- c) regolamento di contabilità vigente.

Articolo 3

Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

4. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri indirizzi espressi dagli organi di indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

¹ Fonte Censimento ISTAT 2011

5. Il controllo sulla qualità dei servizi ha lo scopo di misurare la soddisfazione degli utenti mediante la definizione di criteri di graduale applicazione previste dalle norme.

6. Il controllo sulle società partecipate ha lo scopo di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi affidati agli stessi sia in termini di bilancio, sia in termini di efficacia, efficienza, ed economicità del servizio affidato o comunque gestito.

Articolo 4

Regolamento di contabilità

1. Le norme del Titolo IV del presente regolamento che disciplinano i controlli sugli equilibri finanziari sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi degli articoli 196 e 147-quinquies comma 2 del TUEL 267/2000.

TITOLO II

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

CAPO I

CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI

Articolo 5

Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

CAPO II

Controllo preventivo

Articolo 6

Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il dirigente del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL 267/2000.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato.
3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed inserito o allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Per le determinazioni, il dirigente del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 7

Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il dirigente del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL 267/2000.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del dirigente del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed inserito o allegato, quale parte integrante e sostanziale, nel verbale della stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL 267/2000, il dirigente del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
5. Il visto attestante la copertura finanziaria è inserito o allegato, quale parte integrante e sostanziale, nel provvedimento cui si riferisce.

Articolo 8 Sostituzioni

1. Nel caso in cui il dirigente del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
2. Qualora l'ente sia privo di dirigenti di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario generale.

Articolo 9 Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
3. Fermo restando la responsabilità dei soggetti di cui al precedente comma 1, i responsabili dei singoli procedimenti rispondono, a loro volta, della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di loro competenza.

CAPO III Controllo successivo

Articolo 10 Principi

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del segretario generale, con la collaborazione di personale appositamente individuato, in particolare per l'esame di specifiche categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche.
2. I controlli devono garantire effettività, efficacia ed essere svolti con modalità che comportino limitato aggravio burocratico.

Articolo 11 Oggetto del controllo

1. Sono oggetto del controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti, e gli altri atti amministrativi dell'ente.
2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento, anche di tipo informatico. Le tecniche adottate dovranno garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.

3. L'attività svolta sotto la direzione del segretario generale, in ogni caso, dovrà garantire:
- a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutti i servizi organizzativi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
 - b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
 - c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
 - d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.
4. Entro il mese di gennaio, il segretario generale, sentiti i dirigenti, stabilisce un piano annuale dell'attività di controllo prevedendo la tipologia di atti, i criteri di selezione ed ogni altra informazione circa le modalità di controllo.
5. In fase di prima applicazione il piano di cui al comma precedente è stabilito entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione che approva il regolamento.

Articolo 12

Risultati dell'attività di controllo

1. Il segretario generale descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascun servizio organizzativo dell'Ente.
2. Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il segretario trasmette la relazione al sindaco, al presidente del consiglio comunale, all'organo di revisione, all'organismo indipendente di valutazione della performance ed ai dirigenti di servizio.
3. Qualora nel corso dell'esercizio l'attività di controllo permetta di riscontrare irregolarità, il segretario generale emana le opportune direttive al fine di consentire eventuali azioni correttive.
4. Qualora, infine, il segretario generale rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette apposita relazione all'unità competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura presso il Tribunale.

Articolo 13

Principi etici generali della revisione aziendale applicabili

1. Il segretario generale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile con la competenza, la capacità e l'esperienza proprie dell'ufficio che ricopre. Applica con diligenza ed accuratezza tali qualità.

TITOLO III

Controllo di gestione

Articolo 14

Coordinamento con la normativa interna - Finalità

1. Il controllo di gestione è disciplinato dal vigente regolamento di contabilità; la natura, la tipologia, i parametri di riferimento degli obiettivi gestionali da assegnare alle aree organizzative, invece, trovano la propria disciplina nel vigente sistema di valutazione permanente della performance del personale dipendente.
2. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento integra e sostituisce le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.
3. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito a specifiche attività corrispondenti in linea di massima agli obiettivi gestionali previsti nel piano economico di

gestione (PEG), rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale.

4. La procedura del controllo di gestione viene svolta, sul piano temporale, in concomitanza allo svolgimento dell'attività amministrativa. Tale forma di controllo, inoltre, è rivolta alla rimozione di eventuali disfunzioni dell'azione dell'Ente ed al perseguimento dei seguenti risultati:

- a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle risorse disponibili;
- b) l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- c) il grado di economicità dei fattori produttivi.

Articolo 15

Principi

1. Il segretario generale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile.
2. Il controllo si avvale essenzialmente dei dati raccolti in modo automatico dal sistema informatico comunale, anche al fine di semplificare l'attività.

Articolo 16

Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l'esercizio finanziario assumendo quale documento programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) il quale, a sua volta, deve essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica; nel P.E.G. sono unificati, organicamente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della Performance.
2. Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi già indicate nell'art. 48 del regolamento di contabilità:
 - a) predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa;
 - d) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo;
 - e) elaborazione di una relazione riferita alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti.

Art. 17

Referto del controllo di gestione

1. Le informazioni e gli strumenti derivanti dall'attuazione del controllo funzionale sono articolate in modo sistematico in un referto da inviare agli amministratori, ai dirigenti responsabili di servizi e dei centri di ricavo e di costo con cadenza annuale.
2. Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

TITOLO IV

Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 18

Coordinamento con la normativa interna

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal regolamento di contabilità. I successivi articoli 19 e 20 del presente regolamento integrano, in forma espressa, il vigente regolamento di contabilità ove vengono inseriti quali articoli 40 bis e 40 ter.

Articolo 19

Direzione e coordinamento del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il dirigente del servizio affari finanziari e contabili, con la vigilanza dell'organo di revisione, dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; a tale fine è supportato dal personale del settore che, costantemente, monitora il permanere degli equilibri finanziari.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario generale, la giunta ed i Dirigenti di servizio.

Articolo 20

Fasi del controllo

1. Il dirigente del servizio affari finanziari e contabili, con cadenza semestrale incontra i dirigenti degli altri servizi nei quali è strutturato l'Ente, nella quale vengono esaminati, distintamente per ogni centro di responsabilità:
 - a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;
 - b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito;
 - c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.
2. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o l'obiettivo del patto di stabilità, il dirigente del servizio affari finanziari e contabili procede, senza indugio, alle segnalazioni di cui all'art. 153 comma 6 del TUEL.
3. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.

TITOLO V

Controllo strategico

Articolo 21

1. L'attività di controllo, comprensiva degli aspetti indicati dalla legge, si esplica attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione delle Linee Programmatiche del Sindaco e la verifica dello stato di attuazione dei Programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica.
2. L'Ente preliminarmente definisce le linee di azione di cui al programma di mandato trasfuse nella relazione previsionale e programmatica nonché nell'albero delle performance ove sono indicati gli obiettivi e le azioni strategiche.

3. Le azioni strategiche sono programmate rispetto alle seguenti quattro prospettive:

- economico-finanziaria;
- dell'organizzazione dei processi interni;
- dell'innovazione e sviluppo;
- degli stakeholders e comunità.

4. L'unità preposta al controllo strategico elabora report semestrali da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

5. Il coordinamento delle attività connesse al presente articolo compete al Segretario Generale.

TITOLO VI

Articolo 22

Controllo sulla qualità dei servizi

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati è volto a misurare la soddisfazione degli utenti.

2. L'attività di controllo può essere svolta sia direttamente dagli uffici secondo le competenze proprie di ciascuno, sia indirettamente tramite gli organismi gestionali esterni che si possono avvalere di strumenti di misurazione e rilevazione della qualità.

3. Ai fini delle attività di cui al comma precedente, è prevista la mappatura dei servizi in cui è articolata l'Amministrazione.

4. L'ente provvede quindi alla definizione degli standard di qualità dei servizi sulla base di appositi indicatori che saranno determinati con apposita deliberazione di giunta comunale.

5. Sulla base delle attività sopra descritte, l'Amministrazione provvede a rappresentare il livello di qualità dei servizi raggiunto e il livello di adeguatezza dei servizi nell'interesse della collettività.

TITOLO VII

Articolo 23

Controllo sugli organismi partecipati

1. Il controllo sugli organismi gestionali esterni è svolto dalla unità organizzativa appositamente individuata.

2. La verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali, di norma, si esegue:

- nei confronti della società partecipata Somica Spa affidataria di servizi nella quale il Comune di Carbonia detiene la totalità delle azioni;

- nei confronti degli altri soggetti partecipati dal Comune di Carbonia con cadenza annuale con la deliberazione del consiglio Comunale di ricognizione delle partecipazioni.

5. Il controllo sulle società partecipate, di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, si svolge con le modalità stabilite con la deliberazione della giunta comunale che determina gli obiettivi gestionale cui la società deve tendere e si estrinseca attraverso il controllo societario, il controllo economico-finanziario, il controllo di efficacia e il controllo sul valore delle partecipazioni i cui dati confluiscono nella deliberazione del Consiglio Comunale di ricognizione degli organismi partecipati.

6. Il coordinamento delle attività connesse al presente articolo compete al Segretario Generale 3. L'unità organizzativa competente predispone, con cadenza annuale, un report relativo all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali degli organismi di che trattasi e lo trasmette al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale.

TITOLO VII

Norme finali

Articolo 24

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del segretario generale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 25

Entrata in vigore - abrogazioni.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.